



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: riorganizzazione dei mercati settimanali e rionali di Piazza Petrarca. Sospensione delle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi mercatali "spunta" nelle giornate del mercoledì e sabato. Regolamentazione della vendita beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature su tutte le aree adibite a commercio su area pubblica. Misure temporanee per fronteggiare l'epidemia COVID-19, periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021.

IL SINDACO

Visti:

- l'art 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art 23 dello Statuto del Comune di Pavia;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri 29/07/2020, con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri 7/10/2020, con la quale è stata dichiarata la prosecuzione dell'emergenza igienico sanitaria da COVID-19 fino a tutto il 31/01/2021;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri 13/01/2021, con la quale è stata dichiarata la prosecuzione dell'emergenza igienico sanitaria da COVID-19 fino a tutto il 30/04/2021;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri 21/04/2021, con la quale è stata dichiarata la prosecuzione dell'emergenza igienico sanitaria da COVID-19 fino a tutto il 31/07/2021;
- il decreto legge 23/07/2021, n.105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", che all'art.1, dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2021
- la L. 17/07/2020, n.77 a oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- il D.L. 14/01/2021, n.2 a oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con cui è stato individuato quale il nuovo termine relativo allo stato di emergenza al 30/04/2021;
- il D.P.C.M. 02/03/2021 a oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
- la scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" di cui all'allegato 9 del suddetto D.P.C.M. 02/03/2021;
- il D.L. 22/03/2021, n.41 a oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.";

U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N.0099931/2021 del 30/09/2021



- il D.L. 01/04/2021, n. 44 a oggetto "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*";
- il D.L. 22/04/2021, n. 52 a oggetto "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*" che proroga l'emergenza epidemiologica a tutto il 31/07/2021;
- il D.L. 23/07/2021, n.105 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" che proroga l'emergenza epidemiologica a tutto il 31/12/2021 e dispone le modalità di utilizzo del Green Pass, nonché nuovi criteri per la colorazione delle Regioni;
- il D.L. 21/09/2021, n.127 "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*";
- la L.R. 02/02/2010, n. 6 a oggetto "*Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere*";
- il Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, efficace ai sensi di legge, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge.

Premesso che:

- l'Ordinanza Sindacale 30/07/2021 P.G.78312, con cui sono state adottate misure temporanee per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, cessa i suoi effetti in data 30/09/2021;
- la permanenza della Lombardia in "zona bianca", l'estensione dell'applicazione del Green Pass, nonché alcune variazioni intervenute rispetto alla effettiva occupazione dei posteggi, rende necessaria una rivalutazione dell'organizzazione dei mercati;
- è necessario, comunque, contemperare le esigenze degli imprenditori delle diverse categorie, considerando le occupazioni di area pubblica in essere da parte delle attività di somministrazione alimenti e bevande, atteso peraltro che la ristorazione è stata particolarmente svantaggiata dai provvedimenti assunti dal governo in relazione all'emergenza sanitaria;
- la disciplina dei mercati comunali cittadini non può oggi essere desunta *sic et simpliciter* dal relativo regolamento comunale, ma deve necessariamente tenere conto e adeguatamente valorizzare le misure di prevenzione del rischio da COVID-19, le quali sono contenute nelle fonti di regolazione imperative richiamate, che si impongono come tali stante il loro carattere derogatorio, sulle fonti regolamentari interne, anche e soprattutto perché preordinato a garantire al meglio la tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. , considerato preminente rispetto all'art. 41 Costituzione.

Considerato che:

- lo stato di emergenza epidemiologica, prorogato a tutto il 31/12/2021, conferma la necessità di dare assoluta prevalenza al contenimento del contagio da COVID-19;
- la riorganizzazione dei mercati settimanali e rionali di Piazza Petrarca, rivalutata rispetto alla situazione attuale, viene effettuata contemperando le esigenze degli imprenditori delle diverse categorie, con particolare riferimento alle occupazioni di area pubblica in essere da parte delle attività di somministrazione alimenti e bevande;
- deve essere, comunque, continuamente verificato il rispetto delle prescrizioni della scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 02/03/2021, tuttora vigente;
- sulla base di valutazioni effettuate dalla Polizia Locale, attraverso la sperimentazione sul luogo di misure regolative, la vendita di beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature può essere ammessa sulla base di alcune prescrizioni particolari.

Ritenuto:

- di adottare le seguenti misure temporanee per fronteggiare l'epidemia da Covid-19:
 - a) di sospendere le operazioni di "spunta" per i mercati settimanali del mercoledì e del sabato;
 - b) di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate del mercoledì e del sabato, potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 15:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;
 - c) di disporre che le operazioni di "spunta" nei mercati rionali del lunedì, del martedì, del giovedì e del venerdì potranno essere svolte solo una volta effettuata la ricollocazione di alcuni posteggi come segue:
 - ✓ lunedì: il posteggio n.25 si sposta al n.1 – il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.43;



- ✓ martedì: il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.3;
 - ✓ giovedì: il posteggio n.25 si sposta al n.53 – il posteggio n.26 si sposta al n.54 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;
 - ✓ venerdì – il posteggio n.25 si sposta al n.2 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.22 – il posteggio n.29 si sposta al n.33 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;
- d) di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, potranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 14:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;
- e) di consentire la vendita di beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature su tutte le aree adibite a commercio su area pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:
- ✓ i capi devono essere puliti e disinfettati prima di essere posti in vendita;
 - ✓ l'abbigliamento deve essere posizionato su attrezzature che consentano esclusivamente l'esposizione in verticale;
 - ✓ borse e calzature possono essere esposte su piani orizzontali in modo ordinato e senza sovrapposizione di merce;
 - ✓ è vietato l'utilizzo di cesti o contenitori simili sia a terra, sia su banchi e/o attrezzature di vendita;
- f) di prevedere le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggio:
- ✓ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - ✓ è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - ✓ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - ✓ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - ✓ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - ✓ nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- g) di continuare a verificare, nel contempo, se l'applicazione di tali misure consente di ottemperare alle prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da covid-19, in conformità alla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 02/03/2021, tutt'ora vigente;
- di limitare gli effetti della presente Ordinanza sino al 31/12/2021 con possibilità di un'eventuale prosecuzione in ragione di ulteriori provvedimenti atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - di prevedere che la presente Ordinanza può essere revocata o superata in relazione ad eventuali successivi provvedimenti atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo *on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia;

ORDINA

1. di adottare le seguenti misure temporanee per fronteggiare l'epidemia da Covid-19:

- a) di sospendere le operazioni di "spunta" per i mercati settimanali del mercoledì e del sabato;
- b) di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate del mercoledì e del sabato, potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 15:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;
- c) di disporre che le operazioni di "spunta" nei mercati rionali del lunedì, del martedì, del giovedì e del venerdì potranno essere svolte solo una volta effettuata la ricollocazione di alcuni posteggi come segue:
 - ✓ lunedì: il posteggio n.25 si sposta al n.1 – il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.43;



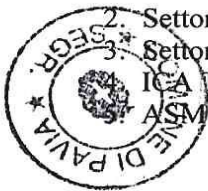
- ✓ martedì: il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.3;
 - ✓ giovedì: il posteggio n.25 si sposta al n.53 – il posteggio n.26 si sposta al n.54 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;
 - ✓ venerdì – il posteggio n.25 si sposta al n.2 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.22 – il posteggio n.29 si sposta al n.33 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;
- d) di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, potranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 14:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;
- e) di consentire la vendita di beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature su tutte le aree adibite a commercio su area pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:
- ✓ i capi devono essere puliti e disinfettati prima di essere posti in vendita;
 - ✓ l'abbigliamento deve essere posizionato su attrezzature che consentano esclusivamente l'esposizione in verticale;
 - ✓ borse e calzature possono essere esposte su piani orizzontali in modo ordinato e senza sovrapposizione di merce;
 - ✓ è vietato l'utilizzo di cesti o contenitori simili sia a terra, sia su banchi e/o attrezzature di vendita;
- f) di prevedere le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggio:
- ✓ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - ✓ è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - ✓ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - ✓ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - ✓ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - ✓ nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- g) di continuare a verificare, nel contempo, se l'applicazione di tali misure consente di ottemperare alle prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da covid-19, in conformità alla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 02/03/2021, tutt'ora vigente;

2. **di limitare** gli effetti della presente Ordinanza sino al 31/12/2021 con possibilità di un'eventuale prosecuzione in ragione di ulteriori provvedimenti atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
3. **di prevedere** che la presente Ordinanza può essere revocata o superata in relazione ad eventuali successivi provvedimenti atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
4. **di pubblicare** la presente Ordinanza all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Pavia;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

1. Settore 8 - Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per quanto di competenza;
2. Settore 6 – Servizio Mobilità;
3. Settore 4 - Turismo, Suap, Commercio, Eventi e Sport;
- ICA TRIBUTI SRL per quanto di competenza in materia di pagamento TOSAP;
- ASM PAVIA per quanto di competenza in merito alla pulizia dell'area;



AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

IL SINDACO

Mario Fabrizio Fracassi

